



**COMUNE DI
ACQUAVIVA COLLECROCE**

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

IL SINDACO

(Ivano Zara)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Donato Manuele)

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art.1

Limiti del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L. 30.04.92, n° 285 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agrosistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

L'Amm.ne Com.le prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 2078/92 del 30.06.92, approvandone lo spirito di tutela e salvaguardia dell'ambiente.

Art.2

Oggetto del servizio di Polizia Municipale

Il servizio di polizia rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Art.3

Disimpegno del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco del Comune e svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di P.G. a norma dell'art. 221 del C.P.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

Il Sindaco, a norma dei poteri straordinari attribuitigli dallo Statuto Comunale di cui all'art. 4 della Legge 142/90, spetta la facoltà di emettere ordinanze in materia di Edilizia, Polizia locale ed igiene, per tutela della sanità e di sicurezza pubblica, nonché nei casi previsti dagli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada

CAPO II PASCOLO - CACCIA – PESCA

Art.5

Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi e molestia ai passanti.

Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23

Oblazione in via breve di € 51,65

Art.6

Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed. il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorrerà avere il preventivo consenso del proprietario.

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità sui fondi altrui anche se non muniti di recinti o ripari. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti e senza danneggiare i raccolti.

Art.7

Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 comma 2 e 3 e 925 del codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria.

Art.8

Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23

Oblazione in via breve di € 51,65

Art.9

Pascolo in ore notturne

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23

Oblazione in via breve di € 51,65

Art. 10

Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23

Oblazione in via breve di € 51,65

CAPO III CASE COLONICHE

Art. 11

Costruzione di case coloniche

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali ecc., occorre acquisire la relativa concessione edilizia rilasciata dal Sindaco. (responsabile del servizio).

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.

L'eventuale violazione del presente articolo comporta la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 12

Igiene delle case coloniche

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia ed ordine; come pure i fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie.

E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Il Sindaco ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa arrecare danno ai proprietari stessi, ai vicinanti, al patrimonio comunale o pregiudichi la pubblica incolumità.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da € 25,82 a € 258,23

Oblazione in via breve di € 51,65

Il perpetrarsi delle situazione per la quale è stata comminata la sanzione comporta, nei successivi eventuali accertamenti l'applicazione del raddoppio della sanzione per la prima volta e l'esecuzione in danno con spese a carico dell'inadempiente qualora permanesse lo stato di violazione.

Prima di procedere all'esecuzione in danno, il Sindaco con propria ordinanza, emessa successivamente agli adempimenti di cui alla Legge 24 1/90, dovrà intimare l'adeguamento e fissare la scadenza per l'esecuzione dei lavori il cui termine può variare a seconda dell'entità del lavoro da eseguire dai 30 ai 120 giorni, trascorsi i quali l'Am.ne interverrà con proprie ditte di fiducia, notificando preventivamente i costi al proprietario inadempiente.

Art. 13

Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, secondo le norme del regolamento edilizio vigente.

I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965, n° 966 ed al D.M. 16 febbraio 1982 (pubblicato sulla G.U. n° 98 del 09 aprile 1982), si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

- 8 -

Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione incendi".

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da €.25,82 a €.258,23

Oblazione in via breve di €.51,65

Non è permesso accendere stoppie, dobbi, cespugli lungo i cigli dei campi e sui margini delle strade, ecc. senza essersi prima assicurati che sia eliminato qualsiasi pericolo di incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza tale che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili: comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Art. 14

Depositi di esplosivi e infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento 6 maggio 1940. n. 635, ed a quelle di cui al D.M. 31 luglio 1934, modificato dal successivo D.L. 12 maggio 1937, recanti norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali e successive modificazioni.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15

Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Ai sensi della Legge 241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative

Sanzione amministrativa da €. 25,82

a €. 258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

Art.16

Fognature

Ogni casa deve essere fornita di fognatura la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia. Sono proibite le latrine nei cortili, formate da ripari mobili o di recinti di fascine.

Sanzione amministrativa da €. 25,82

a €. 258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

stalle

Le stalle con due o più bovini e equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità delle previsioni del R.D.L. 1° dicembre 1930, n. 1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925 e secondo le modalità del decreto prefettizio da emanarsi in base alle leggi stesse, nonché degli artt. 233 e seguenti del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai sensi dell'art.241/90, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative

Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

Art 18

Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia d'igiene. Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia e dai silos.

Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Sanzione amministrativa da €.25,82 a €. 258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

Art.19

Cani a guardia di edifici rurali

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi ma devono essere debitamente custoditi in modo da non arrecare pregiudizio ad alcuno.

Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI – SPIGOLATURE - TOMBINATURE

Art. 20

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma dell'art. 632 del codice penale.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

E' fatto obbligo ai possessori o gestori di fossi di rimuovere prontamente alberi, tronchi, rami o altro materiale di ostruzione caduto nell'invaso, ostacolando il deflusso delle acque, nonché di gettare o depositare nei corsi d'acqua rifiuti di qualsiasi genere.

L'attuazione del presente articolo non necessita l'emissione continuativa dell'ordinanza nei confronti del proprietario inadempiente.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti. sarà notificato al gestore ed in ogni caso al proprietario del fondo in forza della sua responsabilità oggettiva, l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in suo danno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da €. 258,23 *a* €. 1032,91
Oblazione in via breve di €.516,46

Art. 21

Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di *fossi o* canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi *o* canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà pubbliche e private e sia sempre assicurato un libero, costante e regolare deflusso delle acque.

Gli stessi devono altresì provvedere ad estirpare e tagliare le erbe e gli sterpi sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali al fine di assicurare il decoro delle aree stesse ed in particolare nel rispetto del Codice della Strada (artt. 29 e 31 CDS).

Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari o di coloro che ne traggono godimento ai fini dell'accesso.

I fossi delle strade rurali devono essere manutentati a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qual volta si renda necessario.

prescrittogli dal Comune, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Per i fossi posti lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento e quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi e procederà all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento o ripartizione degli oneri economici). Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà un termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce alla iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenuta che verrà quantificata sul preventivo di spesa ed eseguita nei termini riportati.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1032,91

Oblazione in via breve di €. 516,46

Art. 22

Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.

Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro. (Art. 892 C.C.).

Dovranno comunque essere rispettate distanze diverse disposte dal Codice della Strada e tali da assicurare la massima visibilità e sicurezza stradale in modo particolare nei pressi di curve, incroci, immissioni, ecc.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n° 2078/92 del 30.06.92,

Il presente articolo fa esplicito riferimento a quanto disposto dall'art. i del R.D.L. 08.12.33, n° 1740, nonché al Nuovo Codice della Strada, per le parti interessanti la presente regolamentazione.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1032,91

Oblazione in via breve di €. 516,41

Art. 23

Recisioni di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale ed

arretrare le coltivazioni che impediscano la libera visuale e pregiudichino la sicurezza della via pubblica. In prossimità di incroci e curve gli arbusti o rami di piante devono essere tagliati fino ad

1,5 metri dal ciglio stradale.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese degli inadempienti, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile).

Sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1032,91

Oblazione in via breve di €. 516,41

Art. 24

Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per ciglio si intende il punto di intersezione dalla sponda del fosso e il piano campagna.

Per un idoneo sostegno delle sponde la piantumazione di siepi e alberi (possibilmente essenze autoctone) dovranno essere realizzate a una distanza fra loro di mt. 4 per permettere la periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.

In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1032,91

Oblazione in via breve di €.516,41

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato preesistente dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amm.ne farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata

Art. 25

Spigolature

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e rampollare sui fondi

di altri anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

Art.26 Tombinature

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale, (parere tecnico comunale) e comunque con tubi avente il diametro minimo cm. 80, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli od ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di ml. 6 (sei).

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diam. minimo di cm. 80.

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 27

Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'*Autorità* Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n.987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933,

e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'*Autorità* Comunale, all'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art.28

Divieto di vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato strappare, scavare od asportare con le radici, coi rizomi, bulbi o tuberi le piante protette.

E' concesso previa autorizzazione del Sindaco la vendita su posti fissi durante i mercati le fiere ed in ogni altra occasione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è riservata ai raccoglitori all'uopo autorizzati limitatamente alle qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità previste dalla legge o regolamenti in materia. La coltivazione, la preparazione e la vendita delle piante medicinali aromatiche è consentita ai soggetti appositamente autorizzati.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti

sanzioni:

Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23

Oblazione in via breve di €51,65

Art. 29

Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo, di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "**TERRENO AVVELENATO**" o simile.

Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

Art. 30

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.

Art. 31

Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Sanzione amministrativa da €. 25,82 *a €.* 258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

Art.32

Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320. (ordinanza sindacale solo in caso di irreperibilità mezzo idoneo al trasporto dell'animale morto presso l'inceneritore).

Sanzione amministrativa da €. 25,82 *a €.* 258,23

Oblazione in via breve di €. 51,65

Art. 33

Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

Al fine di garantire un' idonea maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei. il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva non inferiore al volume del liquame prodotto dall'insediamento in sei mesi di attività per gli allevamenti suinicoli e avicoli, quattro mesi per gli altri allevamenti .

Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati. senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

- 26 -

I liquami potranno essere asportati in modo da non creare molestia, nel rispetto dell'igiene e del decoro in orari e con le modalità di seguito stabilite:

1) Lo spargimento dei liquami su prati stabili dovrà avvenire solo ed esclusivamente dalle 21.00 alle ore 9.00 del giorno successivo; gli orari potranno essere modificati con ordinanza

sindacale.

2) Divieto di spargimento di liquami zootecnici nel periodo 01/11 1 al 3 1/03 nei giorni di pioggia e per almeno un giorno dopo le precipitazioni.

3) Divieto di spargimento dei liquami zootecnici sui terreni gelati o saturi d'acqua

4) Divieto di spargimento dei liquami nelle zone agricole di tutela, di rispetto fluviale e nelle aree di escavazione, questo per impedire infiltrazioni inquinanti nelle acque superficiali.

Lo spargimento dei liquami dovrà essere preventivamente comunicato anche all'Amm.ne Com.le.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1032,91

Oblazione in via breve di €.516,41

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amm.ne Com.le per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

- 28 -

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 34

Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art.35

Atti vietati sulle strade e sul terreno

Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare incendi danni di altra natura o disturbi.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da €. 25,82 a €. 258,23
Oblazione in via breve di €.51,65

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso della acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel DL. Lgt. 01 settembre 1918, n. 1446, richiamato in vigore dall'art. 14 della Legge 12. febbraio 1952, n. 126., nonché secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Oltre agli atti previsti dall'Art. 1 del R.D. 08 dicembre 1933, n.1740, nonché quelli individuati dal Nuovo Codice della Strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:

- a) Il percorso con trattrici cingolate che non siano munite di pattini o che abbiano le ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) Il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale.
- c) il percorso dei veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, o altri detriti in modo da imbrattarli, è tenuto a provvedere a proprie spese e cura, al loro sgombero immediato ed alla pulizia.

- 30 -

E' fatto divieto di gettare nei fossi o nei canali, sui cigli delle strade e nei luoghi non consentiti:
bottiglie, materiali di scarto o quant'altro.

Per chiunque getti carogne di animali nei canali, fossi o altri luoghi non consentiti, fatta

salva ogni altra azione penale, è passibile di ammenda.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da €.258,23 a €.1032,91

Oblazione in via breve di €.516,41

Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali o comunque di uso pubblico, nei casi sopra descritti, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.

Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dall'Amm.ne Com.le per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

- 32 -

CAPO VIII SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono fissate dal Sindaco con propria determinazione

nell'importo fra il massimo e il minimo previsto dal presente Regolamento e nel rispetto delle norme in vigore.

Art. 36

Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste nei singoli articoli del regolamento.

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. 3 marzo 1934, n° 383 e successive modifiche ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione mediante versamento da parte del trasgressore su C/C postale di una somma corrispondente all'oblazione contestualmente stabilita, limitatamente a quelle categorie di violazione per le quali l'Amm.ne Com.le ha ammesso l'oblazione immediata e né ha fissata la misura.

Nel caso di mancata oblazione immediata per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammessa, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, no 689.

Art. 37

Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T. U. 5 febbraio 1915, n. 148, l'esecuzione d' Ufficio a spese degli interessati.

Art. 38

Inesecuzione dell'ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice di procedura penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la

Sanzione da €. 258,23 *a €.* 1032,91

Oblazione €. 516,46

Art. 39

Obiezione contestuale

Ai sensi della legge comunale e provinciale, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate allo atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento intestato all'Ufficio Polizia Rurale sul C/C N.10535862 Acquaviva CC., sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

- 34 -

Art. 40

Oblazione in sede amministrativa

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, ai sensi della legge comunale e provinciale, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco

entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita dal presente regolamento.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

Art. 41

Risarcimento danni

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso che il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 42

Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981, n° 689 e DPR 22.07.1982, n° 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amm.ne Com. le all'uopo destinati, o presso altro depositano.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

Art. 43

Procedimento ingiuntivo

Ai sensi della legge 317 del 3-5-1967, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero pure essendosi presentato non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

- 36 -

Art.44

Sospensione delle Autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione ed autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione e della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravenzionale;

c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

- 38 -

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 45
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo i previsti quindici giorni di pubblicazione della delibera consigliare d'adozione n.17 del 23.07.2003 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il regolamento stesso.

Per il primo anno di applicazione del presente regolamento l'ammontare delle sanzioni ed oblazioni previste sono ridotte del 50 per cento.

- 40 -

INDICE

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1 - Limiti del regolamento

pag. 2

2 - Oggetto del servizio di Polizia Municipale

- 2

3 - Disimpegno del servizio di polizia rurale	- 2
4 - Ordinanze del Sindaco	- 2

CAPO II

PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5 - Pascolo degli animali	pag. 4
6 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati	- 4
7 - Sanzioni per pascolo abusivo	- 4
8 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie	- 4
9 - Pascolo in ore notturne	- 4
10 - Esercizio di caccia e pesca	- 6

CAPO III

CASE COLONICHE

Art. 11 - Costruzione di case coloniche	pag. 8
12 - Igiene delle case coloniche	- 8
13 - Prevenzioni antincendio .	- 8
14 - Depositi di esplosivi e infiammabili	- 10
15 - Incameramento delle acque piovane	- 10
16 - Latrine	- 10
17 - Stalle	- 12
18 - Conclmaie	- 12
19 - Cani a guardia di edifici rurali	- 12

CAPO IV

FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE

Art. 20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	pag.14
21 -. Spurgo di fossi e canali	- 14
22 - Distanze per fossi, canali ed alberi .	- 16
23 - Recisioni di rami protesi e radici	- 18
24 - Aratura dei terreni	- 18
25 - Spigolature	- 20
26 - Tombinature	- 20

CAPO V

MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 27 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria	pag.22
28 . Divieto della vendita ambulante di piante e sementi	- 22
29 . Cartelli per esche avvelenate	- 24

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 30 - Obbligo di denuncia	pag.26
31 - Isolamento per malattie contagiose	- 26
32 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive	- 26
33 - Igiene delle stalle	- 28

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 34 - Culture agrarie . Limitazioni	pag.30
35 Atti vietati sulle strade e sul terreno	- 30

CAPO VIII

PENALITA'

Art. 36 - Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende	pag. 34
37 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	- 34
38 - In esecuzione di ordinanza	- 34
39 - Oblazione contestuale	- 34
40 - Oblazione in sede amministrativa	- 36
41- Risarcimento danni	- 36
42 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni	- 36
43 - Procedimento Ingiuntivo	- 36
44 - Sospensione delle licenze	- 38

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 45 – Entrata in vigore del regolamento	pag. 40
--	---------